

S. 22693

34829

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

❖❖

Il Giudice dott. Loredana MICCICHE' all'udienza del 20 dicembre 2006 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nelle cause civili riunite di primo grado iscritte ai n.ri 219244, 225115, 225114/05 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertenti

T R A

... , rappresentati e difesi per delega in
atti dall'avv. Giorgio Colnago

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.L. rappresentato e difeso
ex art. 417 bis epc dalla dott.ssa Antonella Peraino

RESISTENTE

OGGETTO: valutazione del servizio prestato all'estero

DISPOSITIVO

Dichiara il diritto dei ricorrenti alla supervalutazione del servizio prestato all'estero
come anzianità di servizio utile per lo sviluppo di carriera;
condanna la il Ministero convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in
€.2500,00 di cui €.1500,00 per onorari, da distrarsi.
Roma, 20 dicembre 2006.


D.ssa Loredana Micciche'

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi ritualmente depositati, i ricorrenti in epigrafe, docenti della scuola italiana che avevano prestato servizio all'estero, esponevano che i dirigenti del Centro Servizi Amministrativo competenti, con appositi decreti, avevano proceduto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dei trattamenti economici spettanti all'insegnante tenuto conto delle anzianità di servizio complessivamente maturate; lamentavano che tuttavia, il servizio prestato all'estero nei rispettivi periodi non era stato correttamente valutato tenuto conto del disposto del RD 740/40 e dell'art. 673 del dlgs 297/94; svolte quindi ragioni in diritto a sostegno della domanda, concludevano chiedendo che, previa disapplicazione in parte qua dei suddetti decreti, venisse riconosciuta con decorrenza giuridica ed economica la sopravvalutazione del servizio prestato all'estero, di cui al rd 740/40 e dell'art. 673 dlgs 297/94, nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, utili ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendio superiore, secondo le tabelle relative agli stipendi previsti dal ccnl relativi al personale della scuola, succeduti nel tempo a partire dall'anno 1995.

Si costituiva in giudizio il Ministero, il quale eccepeva il difetto di giurisdizione del giudice adito, nel merito resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza odierna come da separato dispositivo previa concessione di un termine per note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione.

In proposito, si osserva che l'art. 45 co. 17 dlgs 80/98 stabilisce che al Giudice ordinario spettano solo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30/6/98, mentre quelle attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Le Sezioni Unite della SC, pronunciandosi reiteratamente in materia, hanno affermato che il legislatore ha utilizzato una locuzione volutamente generica e atecnica, con la conseguenza che risulta inadeguata un'opzione enunciativa che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della res litigiosa, oppure l'arco

temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento dell'insorgenza della contestazione; viceversa l'accento va posto sul dato storico costituito

"dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze -così come posti a base della pretesa avanzata- in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia" (n. 808/98).

E' stato comunque nel prosieguo precisato (SU 4.L/00, 505/00, 553/00, 1154/00, 9101/05) e come il riferimento al suddetto dato storico in plichi che se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimento o ne goziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre qualora la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro si deve far riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento della cessazione della sua permanenza; risulta anche meglio spiegato che, qualora di tratti di un atto di gestione del rapporto, viene accordato rilievo al momento in cui il destinatario sia venuto a conoscenza del provvedimento, con modalità idonee ad attestare la definitività e l'operatività (Cass. S.u. 14258/05).

Ebbene, poiché nel caso di specie il decreto di ricostruzione della carriera fonte della res litigiosa è stato adottato in data successiva al 30 giugno 1998 per tutti e tre i ricorrenti, va affermata la sussistenza del GO a conoscere della presente controversia.

2 - Quanto, in particolare, alla posizione della ricorrente Comand, il Ministero ha altresì cecepito il difetto di interesse ad agire poiché il decreto di ricostruzione della carriera dedotto nel ricorso sarebbe stato revocato dall'Amministrazione.

In proposito, ha però argomentato la difesa della ricorrente che la suddetta Amministrazione ha adottato un altro provvedimento (datato 18 gennaio 2005), con il quale la carriera è stata ricostruita senza che la predetta Amministrazione abbia operato la sopravvalutazione del servizio estero in questa sede reclamata (circostanza pacifica tra le parti).

Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire della Comand: il giudizio davanti al G.O., invero, non ha natura impugnatoria di un atto, ma verte in ordine all'accertamento di un diritto. Nella specie, l'interesse a detto accertamento sussiste, dal momento che, appunto, nuovamente il Ministero ha operato la ricostruzione di carriera della ricorrente non riconoscendo il diritto vantato nel presente giudizio.

3 - Nel merito, poi, la domanda è fondata e va accolta.

Ciò può affermarsi in adesione alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 733/99 e 7968/03), nonché a pronunce emesse da questo Ufficio, le cui motivazioni si riportano.

È pacifico in giudizio che tutti i ricorrenti hanno prestato servizio all'estero nel periodo dedotto in giudizio.

Ai sensi dell'art. 21 rd 740/40 e dell'art. 673/97 detto servizio deve essere calcolato agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio "per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo".

Ritiene questo Giudice che le maggiorazioni stipendiali previste dalla disposizione in esame, incidenti sulla progressione in carriera ai fini retributivi, debbano conservare i propri effetti anche in caso di passaggio alla successiva classe stipendiali degli interessati e di adozione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera.

Le disposizioni in esame determinano quindi uno stabile mutamento dell'anzianità giuridica ed economica che non può subire abbattimenti all'atto dei successivi provvedimenti di ricostruzione della posizione economica e giuridica del pubblico dipendente.

La conferma della lettura offerta si trae da quanto disposto nel secondo comma dell'art. 673 dlg cit. ove si ribadisce la valutazione nei termini indicati del servizio prestato all'estero "ai fini del trattamento di quiescenza" dunque, la ratio della norma è quella di riconoscere a regime al dipendente interessato la misura premiale per il maggior disagio ed onerosità del servizio prestato al di fuori del territorio nazionale.

Per sostenere la tesi contraria non vale invocare il disposto dell'art. 3, co. 4 dpr 399/88 che dispone il riassorbimento "col conseguimento delle posizioni stipendiali successive" degli aumenti convenzionali "attribuiti per nascita di figli ed altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti"; ed infatti, poiché il servizio prestato all'estero incide sull'incremento di anzianità, come stabilito dalla legge -speciale- successiva, deve affermarsi che sussiste il diritto dei dipendenti alla valutazione delle maggiorazioni di anzianità in relazione ai periodi di servizio prestati all'estero.

Dunque, l'attribuzione anticipata degli aumenti periodici determina un'anzianità che viene stabilizzata ai fini della progressione in carriera e del corrispondente trattamento economico.

Ulteriore conferma della lettura offerta si trae poi proprio dalle previsioni del ccnl del comparto, che ha ristrutturato gli stipendi del personale della scuola, articolando le posizioni stipendiali secondo scaglioni di anzianità nel servizio e non più secondo aumenti biennali: è infatti intuitivo, con l'ausilio anche solo di meri argomenti logici, che con il nuovo regime stipendiale la maggiorazione di anzianità per periodi sopravvalutati non può essere temporanea, ossia destinata al riassorbimento, implicando

di contro la definitività dell'acquisizione della posizione stipendiale corrispondente alla anzianità maturata complessivamente dal dipendente e il più celere accesso a quella successiva.

Stante il quadro descritto, dove infine rilevarsi come, diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, il beneficio in parola trova applicazione anche per la determinazione dell'indennità di funzione, che costituisce una voce costante e fissa della retribuzione e fa parte del trattamento complessivo utile ai fini previdenziali e di quiescenza; l'art. 9 del dpr 399/88 dispone esplicitamente che tale indennità è "assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio" e ne subisce "in pari misura la sospensione, la riduzione o il ritardo".

Alla luce delle volte considerazioni deve essere pertanto dichiarato il diritto dei ricorrenti di vedersi riconosciuti gli aumenti del servizio prestato all'estero in ciascun periodo sopra individuato nella misura del doppio per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi, utili ai fini dell'anzianità per il passaggio alle classi di stipendio superiori di secondo le tabelle relative agli stipendi previsti dal ccnl del comparto.

scadenza del singolo rateo di riferimento al saldo (art. 429 cpe; art. 22, co. 36 l. 724/04)

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.

IL GIUDICE
Caracciolo

IL CANCELLIERE C2
Benedetta Molinero

B

Depositato in Cancelleria
Roma, il 20 XII 2006



IL CANCELLIERE C2
Benedetta Molinero

B